

## DISCIPLINA PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI

### CAPO I

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti all'estero che, in occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali, dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo nonché delle consultazioni referendarie indette con D.P.R., si recano nella località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto, sono accordate le agevolazioni previste nei successivi Capi II e III.

### CAPO II

#### VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti i treni del servizio nazionale - Eurostar Italia (ES\*), Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento (AV), Frecciabianca (FB), Intercity (IC), Intercity notte (ICN) ed Espressi (E) - e per il servizio cuccette. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili solo per la seconda classe e per il livello di servizio Standard presente su alcuni treni AV Frecciarossa.

L'agevolazione non è valida in prima classe, nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagoni letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori (ristorazione, ...).

Relativamente ai treni del servizio nazionale non è previsto il rilascio dei biglietti senza garanzia del posto.

Lo sconto previsto per gli elettori non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni. E' fatta eccezione per le agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto all'agevolazione del viaggio per l'accompagnatore.

#### *A) Utilizzabilità del biglietto.*

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per effettuare viaggi di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno.

**N.B.:** *Il viaggiatore deve esibire, oltre ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, anche un documento di identificazione personale e la tessera elettorale (per il viaggio di ritorno la tessera deve essere regolarmente vidimata presso la sezione di voto).*

#### *B) Periodo di utilizzazione. Validità.*

I biglietti per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l'ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall'ultimo giorno di votazione (quest'ultimo escluso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

**Ù I biglietti per i treni del servizio nazionale (IC, ICN, E, FB, ES\*, AV, servizio cuccette), sono validi, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno**

**prenotati** e non devono essere convalidati. Per l'accesso a treno diverso da quello prenotato valgono i termini temporali e le disposizioni previste per il biglietto Base. In particolare i biglietti possono essere utilizzati da un'ora prima e fino ad un'ora dopo la partenza del treno prenotato, per la medesima relazione, su un treno diverso da quello prenotato ma della stessa categoria, dietro pagamento della penalità di 8,00 euro per l'assegnazione del posto. Nel caso di utilizzazione nello stesso arco temporale di treno di categoria diversa oppure di altro servizio o classe è dovuto il pagamento della differenza di prezzo tra quanto corrisposto e quanto dovuto a prezzo intero per il treno utilizzato e della soprattassa di 8,00 euro.

La medesima regolarizzazione viene effettuata anche dopo tale termine qualora il treno utilizzato rappresenti il primo treno di categoria pari o inferiore utile per arrivare a destinazione.

Ù **I biglietti per treni Regionali sono senza assegnazione del posto e** per essere validi, devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. Il viaggio deve essere terminato entro 24 ore dal momento della convalida, fatta eccezione per i biglietti di percorrenza fino a 200 Km. per i quali il viaggio deve essere terminato entro 6 ore dal momento della convalida. I biglietti a tariffa regionale con applicazione sovregionale, validi solo sui treni regionali e per viaggi fra due o più regioni, rilasciati per una distanza fino a 600 km, hanno validità di 6 ore a decorrere dalla convalida. In ogni caso all'elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.

Quando le obliterate non funzionano o sono mancanti i biglietti devono essere convalidati presso le biglietterie o facendone richiesta al personale del treno all'atto della salita senza pagamento di alcuna penalità.

### **C) Modalità di emissione.**

Il rilascio dei biglietti per elettori avviene a cura delle biglietterie di Trenitalia e delle agenzie di viaggio autorizzate.

Per ottenere il rilascio del biglietto con la riduzione prevista in favore degli elettori, il viaggiatore deve esibire la tessera elettorale.

I biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione.

### **D) Cambio del biglietto**

#### Ù **Per i treni del servizio nazionale**

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto **una sola volta dal giorno d'emissione e fino ad un'ora successiva alla partenza** del treno prenotato, facendone richiesta:

- a) **prima della partenza** presso qualsiasi biglietteria di stazione o l'agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
- b) **dopo la partenza** esclusivamente presso la biglietteria presente nella stazione di partenza del treno indicata sul biglietto.

Se l'importo dovuto è superiore a quello già corrisposto è dovuto il pagamento della differenza di prezzo, mentre se il prezzo dovuto è inferiore, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle norme previste per il biglietto Base (trattenuta del 20% o del 50% prevista a seconda del momento in cui viene effettuato il cambio, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile).

#### Ù **Per i treni Regionali**

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto **una sola volta, nel periodo di utilizzazione del biglietto**, corrispondendo l'eventuale differenza di prezzo e il diritto di modifica pari al 20% dell'importo del biglietto con il massimo di 3,00 euro, facendone richiesta presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata.

Se il prezzo dovuto (comprensivo del diritto di modifica) è superiore a quello già corrisposto è dovuta la differenza di prezzo, se è inferiore viene accordato il rimborso della differenza con la trattenuta del 20%, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile.

### ***Norme comuni***

Il cambio del biglietto può avvenire con l'applicazione degli sconti previsti solo nel rispetto delle condizioni stabilite per l'emissione dei biglietti per elettori, in caso contrario viene applicata la differenza a prezzo intero.

Se richiesto solo per il viaggio di andata o solo per quello di ritorno, non può riguardare il nominativo, la riduzione applicata, il numero delle persone, la classe, il livello di servizio, l'origine e destinazione del viaggio.

### ***E) Cambio della prenotazione***

Il cambio della prenotazione, previsto solo per i biglietti con assegnazione contestuale del posto (treni nazionali), è ammesso, fermo restando i limiti temporali previsti per l'effettuazione del viaggio, **una sola volta dal giorno d'emissione e fino ad un'ora successiva alla partenza** del treno prenotato.

### ***F) Viaggiatore sprovvisto di tessera elettorale.***

Al viaggiatore che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 lett. i) e 49 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e deve essere rilasciato un biglietto per viaggi di andata e ritorno con lo sconto previsto per gli elettori, secondo le norme precedentemente riportate.

**L'autocertificazione deve essere presentata esclusivamente al personale di biglietteria.**

La dichiarazione può anche essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata, insieme ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso, l'autocertificazione può essere prodotta solo per il viaggio di andata. Per il viaggio di ritorno l'elettore deve esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l'avvenuta votazione.

Inoltre, sul biglietto emesso deve essere apposto un apposito **timbro** a cura della biglietteria, che attesti la presentazione dell'autocertificazione e giustifichi la regolarità del titolo, evitando in tal modo la regolarizzazione a bordo treno durante il viaggio di andata.

### ***G) Viaggiatore in partenza per il viaggio di andata da stazione disabilitata o impresenziata***

Il viaggiatore, se munito di tessera elettorale o di autocertificazione, può ottenere dal personale di bordo, indipendentemente dalla tipologia di treni utilizzati per il viaggio di A/R, l'emissione di un biglietto nominativo, valido per il viaggio di andata e ritorno, per una delle stazioni di fermata del treno, a tariffa n. 39 o 39/AS scontata del 60%, se utilizza un treno Regionale, o a tariffa ordinaria n. 1/ Espressi con la riduzione del 70% più l'eventuale cambio servizio (anch'esso scontato del 70%), se utilizza un treno del servizio nazionale.

Per l'eventuale prosecuzione del viaggio fino alla sede del Comune elettorale, il cliente dovrà acquistare in biglietteria o in agenzia di viaggio un biglietto A/R alle attuali agevolazioni elettori.

Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento verrà rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse, a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al primo treno utilizzato.

Per il viaggio di ritorno, l'elettore dovrà effettuare in biglietteria il cambio del biglietto per la tipologia di treno che intende utilizzare.

### ***H) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore***

ù **Per i biglietti del servizio nazionale** (IC, ICN, E, FB, ES\*, AV, servizio cuccette)

- **fino alla partenza del treno prenotato per il viaggio di andata:** il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20% e può essere richiesto presso qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia che ha emesso il biglietto;
- **dopo la partenza del treno prenotato per il viaggio di andata e fino ad un'ora successiva:** il rimborso viene effettuato con una trattenuta del 50% e può essere richiesto esclusivamente presso le biglietterie che servono la località di partenza indicata sul biglietto o la località di emissione oppure presso l'agenzia emittente.

Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.

Non si procede al rimborso se il biglietto è di importo pari o inferiore a 10,00 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

Quando non è possibile richiedere il rimborso perché la biglietteria è **impresenziata o chiusa temporaneamente**, il viaggiatore deve, nei termini previsti a seconda del tipo di rimborso da richiedere, telefonare al Call Center, comunicando il tipo di rimborso richiesto e tutti gli estremi necessari per l'evasione del rimborso e spedire, entro le 24 ore successive, la richiesta scritta allegando il biglietto originale all'indirizzo comunicato telefonicamente.

Nel caso di rimborso per rinuncia da parte del viaggiatore richiesto dopo l'orario di partenza del treno l'invio può essere effettuato esclusivamente dalla località servita dalla stazione di partenza o di emissione, a condizione che quest'ultima non coincida con quella di arrivo. A tal fine farà fede il timbro postale.

- ù **Per i biglietti Regionali:** entro il periodo di utilizzazione e comunque prima della convalida del biglietto. E' consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la richiesta del rimborso venga avanzata alla biglietteria della stazione di partenza fino a 30' successivi alla convalida. Il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20%, salvo diversa disposizione prevista in ambito regionale.

Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l'applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a 8,00 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

### *Norme Comuni*

I biglietti sono rimborsabili a condizione che siano totalmente inutilizzati sia per l'andata che per il ritorno.

#### ***I) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica.***

##### ***Indennità in caso di ritardo in arrivo***

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parte II e III.

#### ***L) Irregolarità***

I viaggiatori muniti in corso di viaggio dei biglietti per elettori relativi sia al viaggio di andata che a quello di ritorno, ma sprovvisti della tessera elettorale o del documento di identificazione, devono essere regolarizzati, per l'intero percorso di andata e ritorno, mediante il pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, più una soprattassa di Euro 8,00 (nel caso di utilizzazione del servizio cuccette con i titoli di viaggio richiesti e la tessera elettorale ma senza il documento di identificazione personale, oltre al pagamento della differenza fra il prezzo intero e quello ridotto fruito, è dovuto il pagamento del sovrapprezzo di 25,00 Euro). Se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l'elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto, mediante il pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro. Salvo diverse leggi regionali, la stessa regolarizzazione viene applicata anche se il viaggio è effettuato sui treni Regionali.

Il viaggiatore munito di biglietto ridotto per elettori, trovato nel viaggio di andata dopo l'ora di chiusura delle votazioni o che si trovi comunque nell'impossibilità di giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, o che nel viaggio di ritorno venga trovato con la tessera elettorale sprovvista del timbro di avvenuta votazione deve essere regolarizzato mediante il pagamento sia per il percorso di andata che per quello di ritorno, della differenza rispetto al prezzo intero più una soprattassa di Euro 8,00. Se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l'elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto.

Salvo diverse leggi regionali, qualora l'elettore venga trovato in treno con biglietto scaduto di validità o non viaggi nel periodo di utilizzazione previsto, deve essere regolarizzato mediante il pagamento del prezzo intero dovuto più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.

Salvo diverse leggi regionali, nel caso in cui il biglietto Regionale sia privo della convalida, l'elettore viene regolarizzato mediante il pagamento di una penalità di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.

L'elettore che venga trovato oltre la stazione di destinazione, prima della scadenza della validità oraria e comunque entro il periodo di utilizzazione previsto, viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per il percorso aggiuntivo mediante il pagamento di quanto dovuto a prezzo intero più una soprattassa di 200,00 Euro. Se il pagamento è effettuato entro il 15° giorno dalla data della notifica l'importo è ridotto a 100,00 Euro. Se il viaggiatore si presta al pagamento immediato delle somme dovute al personale del treno, la soprattassa è ridotta a 50,00 Euro.

Qualora invece l'elettore viaggi in prima classe o nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, deve essere regolarizzato con il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno utilizzato per un viaggio di corsa semplice a prezzo intero, più il sovrapprezzo di 8,00 Euro.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, II e III.

### **CAPO III**

#### **VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO**

##### ***Treni Italia – Svizzera ed Italia – Austria***

E' prevista l'emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard).

Sono esclusi dall'agevolazione per gli Elettori residenti all'estero i servizi vagoni letto e VL DeLuxe nonché i servizi accessori (bici al seguito, etc.).

***Sui treni delle società Elipsos*** (Spagna-Italia) e ***Trans Veolia Transdev*** (Italia – Francia) non viene riconosciuta l'agevolazione per gli Elettori residenti all'estero.

##### ***Treni Germania Notte***

Per i collegamenti effettuati con i treni diretti notturni che collegano Germania e Italia, nel caso di acquisto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato:

1. **per il viaggio di andata** fino al confine italiano un biglietto a data aperta, a tariffa chilometrica (senza sconto elettori). Dalla stazione di confine e fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale, l'elettore potrà ottenere a bordo treno un biglietto di andata e ritorno con applicazione delle riduzioni previste per i viaggi degli elettori in servizio interno su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti e senza applicazione di soprattasse;
2. **per il viaggio di ritorno** in Germania, previa esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, l'elettore deve

acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo “Italian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.

Nel caso in cui la sede elettorale non è servita dal treno internazionale, per la tratta interna è prevista l’emissione di un biglietto di andata e ritorno con le seguenti particolarità:

- **per i treni del servizio nazionale** (IC, ICN, E, FB, ES\*, AV): il biglietto **viene rilasciato all’estero** a tariffa “Italian Elector” da una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa;
- **per i treni Regionali**: il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, **deve essere acquistato in Italia presso le biglietterie ed agenzie di viaggio.**

#### **A) Validità del biglietto.**

I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima dell’apertura del seggio e quello di ritorno al massimo un mese dopo la chiusura del seggio.

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

I biglietti di A/R per il viaggio di proseguimento in servizio interno devono essere rilasciati secondo le condizioni previste per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale.

#### **B) Modalità di emissione.**

I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all’estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e riportante l’agevolazione di viaggio spettante.

Per gli elettori residenti all’estero non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo della tessera elettorale.

**Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell’apposito riquadro**, riportante il tipo di agevolazione spettante all’elettore proveniente dall’estero, **i punti vendita dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti con le tariffe sopra riportate**, in quanto nella fattispecie l’elettore ha diritto, ai sensi dell’art. 20 della Legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.

#### **B.1. Elettori provenienti dall’estero sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia.**

Agli elettori provenienti dall’estero, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC-NRT ex TCV) fino al confine e sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, deve essere rilasciato in treno, senza soprattasse e su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno.

Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l’attestazione dell’avvenuta votazione e, a condizione che venga comprovata la residenza all’estero, l’elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo “Italian Elector” per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.

Gli elettori provenienti dall’estero, in possesso di biglietto fino alla stazione di arrivo del treno internazionale ma sprovvisti del biglietto per il viaggio di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale e viceversa, devono acquistare il biglietto di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale, presso le biglietterie o agenzie di viaggio.

In caso di accesso ad altro treno del servizio nazionale (IC, ICN, E, FB, ES\*, AV) gli elettori devono corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero, calcolato rispetto alla tariffa 1/Espressi per la categoria di treno utilizzata senza applicazione di soprattasse.

Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l’arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il

Comune elettorale non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse, a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.

## ***B.2. Elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con altri mezzi.***

### ***a) emissione di biglietti per viaggi di andata e ritorno:***

Agli elettori provenienti dall'estero giunti in una stazione di confine (sono considerate stazioni di confine anche tutte le località sede di aeroporto internazionale) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, devono essere rilasciati biglietti di A/R per elettori, con applicazione delle riduzioni previste in servizio nazionale per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, con la validità prevista per gli elettori provenienti dall'estero, purché siano in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.

### ***b) emissione di biglietti per il solo percorso internazionale di ritorno:***

Agli elettori provenienti dall'estero, che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, possono essere rilasciati biglietti per il solo percorso di ritorno del treno internazionale con applicazione delle riduzioni previste.

Nel caso in cui l'elettore richieda il biglietto per una destinazione estera non servita dal treno diretto internazionale, deve essere emesso anche un biglietto o un tagliando di sezione per il percorso estero di proseguimento, sempre che ne sia possibile il rilascio senza riduzioni elettori.

I biglietti di cui sopra vengono emessi a condizione che l'elettore sia in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibisca la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

## **C) Cambio della prenotazione**

Il cambio della prenotazione deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto. Per effettuare il cambio prenotazione di un biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all'emissione di un nuovo biglietto.

## **D) Cambio del biglietto**

Il cambio del biglietto deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che lo ha emesso. Per effettuare il cambio del biglietto a tariffa Elettori occorre procedere al rimborso del biglietto già acquistato con applicazione delle eventuali trattenute previste ed all'emissione di un nuovo biglietto.

## ***E) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore***

I biglietti a tariffa "Italian Elector" per i treni internazionali a prezzo di mercato, non utilizzati per rinuncia al viaggio da parte del cliente, sono rimborsabili nei termini ed alle condizioni previste da ogni singolo Accordo (Italia - Svizzera etc.).

Per i biglietti emessi da Imprese ferroviarie estere il rimborso deve essere richiesto all'Impresa ferroviaria che ha emesso il biglietto.

Per i biglietti a prezzo di mercato emessi da Trenitalia, la richiesta di rimborso può essere presentata:

- a qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia emittente, nel caso di rimborso richiesto prima della partenza del treno prenotato;
- a qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia emittente, tramite domanda scritta da inoltrare a Trenitalia – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo – Amministrazione e Bilancio – Polo Amministrativo Roma – Rimborsi Internazionali – Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze, per le richieste di

rimborso presentate dopo la partenza del treno (nei casi previsti). Per aver diritto al rimborso, sui biglietti deve essere fatta apporre dalla biglietteria o dall'Ufficio Assistenza Clienti, l'attestazione: "biglietto non utilizzato" con l'indicazione della data e dell'ora, fino ad un'ora successiva alla partenza del treno prenotato o a 24 ore successive nel caso in cui la biglietteria di partenza sia impresenziata o temporaneamente chiusa.

Ai rimborsi dei biglietti internazionali a prezzo di mercato si applica il limite di 10,00 euro sotto il quale non spetta il rimborso.

Non spetta alcun rimborso in caso di interruzione del viaggio.

#### ***F) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica.***

##### ***Indennità in caso di ritardo in arrivo***

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia.

#### ***G) Irregolarità***

I viaggiatori provenienti dall'estero sprovvisti di biglietto e della documentazione elettorale richiesta, devono essere regolarizzati come sprovvisti di biglietto, con applicazione delle soprattasse previste.

Agli elettori provenienti dall'estero con i treni Euronight a prezzi di mercato che collegano Germania e Italia, muniti di biglietto a tariffa chilometrica (SCIC/NRT ex TCV) fino al confine italiano, deve essere rilasciato in treno, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con applicazione delle condizioni previste per i viaggi in servizio interno di cui al precedente CAPO II dalla stazione di confine ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale, senza applicazione di soprattasse.

Agli elettori in possesso di biglietto per il treno internazionale e sprovvisti di titolo di viaggio per il treno di proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale, qualora la stazione di arrivo del treno internazionale sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno internazionale e la partenza del primo treno utile per il viaggio di proseguimento non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, viene rilasciato in treno senza applicazione di soprattasse un biglietto di A/R a tariffa elettori per raggiungere la sede elettorale a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al treno internazionale utilizzato.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, II e IV.

## **CAPO IV SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI**

Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso relativo alla Rete FS, la riduzione spettante agli elettori, mentre, per il percorso effettuato sulle linee delle singole Amministrazioni quanto previsto dalle Condizioni Particolari delle Estensioni del Servizio di pertinenza di ciascuna Amministrazione, riportate nel "Prontuario dei Servizi Cumulativi Viaggiatori".

Per quanto riguarda la validità valgono le norme di cui ai precedenti Capi II e III, rispettivamente per gli elettori residenti in Italia o all'estero.